



CROCE ROSSA ITALIANA

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione

Bando di concorso pubblico per esami a n. 7 posti di Collaboratore Socio Sanitario – Infermiere professionale, Area C – posizione C1 – profilo delle attività socio - sanitarie, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli organici della Croce Rossa Italiana.

Art. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2008 e della Determina del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione n°168 del 24 giugno 2009, è indetto un concorso pubblico per esami a n. 7 posti di collaboratore socio sanitario - infermiere, Area C, posizione economica C1, profilo delle attività socio - sanitarie, nel ruolo del personale della Croce Rossa Italiana, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare presso una delle sedi dei Comitati della Croce Rossa delle seguenti regioni:

- Liguria: 1 posto;
- Lombardia: ...1 posto;
- Piemonte: ... 1 posto;
- Toscana:..... 1 posto;
- Abruzzo:..... 1 posto;
- Campania:.... 1 posto;
- Lazio:..... 1 posto.

2. I candidati possono concorrere per i posti relativi ad una sola sede dei Comitati di cui al comma precedente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di partecipazione.

3. L'Amministrazione procederà ad utilizzare la graduatoria generale di merito al fine di soddisfare i relativi fabbisogni di personale presso gli altri Comitati delle regioni diverse rispetto a quelle di cui al precedente comma 1.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse sulla base della normativa vigente e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il 20 per cento dei posti di cui al comma 1, sono riservati al personale, non dirigenziale, in servizio a tempo determinato che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
6. I posti riservati non coperti dagli aventi diritto verranno conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria.

Art. 2
Requisiti di ammissione.

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea (sono ammessi, altresì, i soggetti equiparati, ai sensi della vigente normativa, ai cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea);
 - b. non esclusione dall'elettorato politico attivo;
 - c. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 - d. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
 - d1) Diploma di laurea triennale in scienze infermieristiche o diploma universitario di infermiere conseguito ex art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti dalle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi;

d2) iscrizione al relativo all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

I candidati in possesso di un titolo di studio straniero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli indicati ai precedenti punti nei modi previsti dalla legge o sia stato ad esso riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equivalente, sarà cura del candidato dimostrare l'equivalenza stessa mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.

Nel caso in cui l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purché sia attivata la procedura per l'emanazione del decreto di cui al citato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si precisa che la suddetta equivalenza è limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza dovrà comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale.

e. idoneità fisica all'impiego.

2. Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano cessati con provvedimento di licenziamento con o senza preavviso a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria o titolo di precedenza nella graduatoria stessa, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande. I candidati che non incorrano in uno dei motivi di esclusione di cui al successivo art. 3, comma 9, del presente bando saranno ammessi a partecipare al concorso, con riserva di successivo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso stesso.

4. Qualora le prove d'esame siano precedute da un test di preselezione, ai sensi del successivo art. 5, l'Amministrazione procederà alla verifica della validità dei requisiti prescritti limitatamente ai candidati che saranno ammessi a sostenere le prove scritte.

5. L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

Presentazione delle domande: termine e modalità

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate esclusivamente utilizzando lo schema allegato 1 al presente bando, di cui è parte integrante. Il predetto schema di domanda è reperibile anche sul sito Internet dell'Associazione (www.cri.it).

2. In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti richiesti.

3. La domanda di partecipazione deve comunque recare in calce la firma del candidato stesso, la quale, ai sensi della vigente normativa, non necessita di autentica.

4. Le domande devono essere spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Croce Rossa Italiana – Via Toscana 12 – 00187 ROMA. e non possono assolutamente essere trasmesse per il tramite dei Comitati CRI centrale o periferici dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni.

5. Sul fronte della busta dovrà inoltre essere apposta a cura del candidato medesimo la seguente dicitura **“CONTIENE DOMANDA**

PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO CRI – 7 posti di Collaboratore Socio Sanitario – Infermiere professionale”.

6. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data dell'estratto di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – Concorsi ed Esami.

7. Il predetto termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

8. Le domande di partecipazione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine di trenta giorni indicato al comma 6 del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

9. Sono esclusi dal concorso:

- i candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione oltre il termine di cui al sesto comma;
- i candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione con modalità diverse dalla raccomandata con avviso di ricevimento;
- i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

10. L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per la dispersione di comunicazioni causate da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti, nonché da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

11. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove d'esame. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione - rilasciata dalla competente struttura pubblica - dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi e/o

strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove d'esame, in relazione alla prova da sostenere ed al tipo di handicap).

Art. 4
Commissione esaminatrice.

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione della Croce Rossa Italiana, è composta da:

a) Presidente:

Un dirigente di prima fascia o un dirigente di seconda fascia con un incarico dirigenziale generale della Croce Rossa o da un professionista medico di seconda fascia della Croce Rossa con incarico di Direttore Sanitario regionale o nazionale presso l'Associazione della Croce Rossa, ovvero da un Direttore sanitario in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

b) due componenti:

due esperti nelle materie oggetto del presente concorso;

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Associazione appartenente all'Area C.

3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.
Prove di esame.

1. Le prove di esame del concorso, intese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni, consistono in una prova scritta, una prova teorico pratica ed in una prova orale.

Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA: consistente in una relazione scritta su un caso assistenziale e/o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su materie afferenti la formazione specifica della figura professionale di infermiere.

PROVA TEORICO - PRATICA: Esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso, che potranno anche consistere in procedure infermieristiche di base da riordinare secondo fasi sequenziali predefinite.

PROVA ORALE: verte sugli argomenti della prova scritta, nonché elementi di informatica, e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera preventivamente scelta dal candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.

2. La durata delle prove scritte è di sei ore.

3. E' facoltà dell'Amministrazione – nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande superiore a dieci volte dei posti messi a concorso - far precedere le prove scritte da una prova preselettiva - per la cui somministrazione l'Ente stesso potrà avvalersi di un'apposita ditta specializzata - finalizzata ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore a detto limite. Saranno comunque ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammissibile in base al criterio di cui sopra.

4. L'eventuale prova preselettiva verterà sulle medesime materie previste per la prova scritta e teorico-pratica.

5. L'Ente si riserva, in relazione ad esigenze organizzative, di effettuare tale prova preselettiva in diversi orari della medesima giornata o anche in giorni e/o località diversi. Entro 30 giorni prima dello svolgimento della predetta prova, l'amministrazione procederà, previo parere richiesto alla Commissione esaminatrice, alla pubblicazione nel sito dell'Ente di un elenco di 1.500 quiz con le relative risposte. La medesima Commissione esaminatrice procederà ad estrarre dal medesimo elenco i quiz che costituiranno oggetto della prova preselettiva.

6. Il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e delle prove scritte saranno resi noti con preavviso di almeno 15 giorni mediante pubblicazione di avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV° serie speciale “Concorsi ed Esami”. Tali avvisi varranno come notifica a tutti gli effetti. Ove si desse corso alla prova

preselettiva, il relativo avviso conterrà anche i criteri e le modalità di svolgimento di detta prova. Il primo avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2009.

7. Per essere ammessi a sostenere sia l'eventuale prova preselettiva sia le prove d'esame i candidati dovranno esibire un documento d'identità personale in corso di validità ed una fotocopia fronte retro dello stesso.

8. I candidati che non si presenteranno a sostenere l'eventuale prova preselettiva o le prove d'esame saranno considerati rinunciatari.

9. Il punteggio dell'eventuale prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio finale di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Votazioni minime – Punteggio finale

1. Il punteggio della prova scritta e della prova teorico pratica sarà espresso in trentesimi e la stessa si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.

2. I candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale saranno convocati per sostenere le stesse con preavviso di almeno venti giorni tramite lettera raccomandata, nella quale saranno rese note le votazioni riportate rispettivamente nella prova scritta e teorico pratica.

3. La prova orale s'intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione minima di 21/30.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice pubblicherà nel locale della sede d'esame l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, con l'indicazione della votazione riportata nella prova orale da ciascun candidato esaminato.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il punteggio finale è costituito dalla sommatoria tra il voto conseguito dal candidato nella prova scritta e teorico pratica e la votazione conseguita nella prova orale.

Art. 7
Titoli di preferenza a parità di merito

1. In materia di preferenza a parità di merito nella graduatoria stessa, si applicano le norme legislative vigenti.
2. Per l'applicazione dei benefici della preferenza, riportati nell'**allegato 2** al presente bando, che ne forma parte integrante, i candidati che, in conformità alla normativa vigente, abbiano provveduto a darne indicazione nella domanda di partecipazione, dovranno produrre - entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di svolgimento della prova orale - autocertificazione relativa ai titoli di preferenza posseduti e come sopra dichiarati, previsti dalla normativa vigente.
3. Dall'autocertificazione dovrà risultare altresì che il possesso dei titoli relativi ai benefici richiesti sussisteva alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. I candidati che presentino la predetta autocertificazione in ritardo o in forma diversa da quella prescritta decadranno dai predetti benefici, senza necessità di specifico avviso.
5. A parità di punteggio finale e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri residuali:
 - a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) minore età.

Art. 8
**Formazione ed approvazione della graduatoria di merito -
Dichiarazione dei vincitori.**

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo il punteggio finale conseguito da ciascun candidato.

2. La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione della Croce Rossa Italiana il quale, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 7 del presente bando, approverà la graduatoria definitiva di merito e dichiarerà i vincitori del concorso.
3. Alla costituzione del rapporto di lavoro si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e, pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che ciò non sia impedito da apposite disposizioni legislative eventualmente intervenute.
4. I provvedimenti di assunzione in servizio e di assegnazione alle sedi operative saranno adottati dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione della Croce Rossa Italiana e comunicati agli interessati.
5. L'assunzione in servizio è condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti; a tal fine, nella lettera con la quale sarà comunicato il predetto provvedimento, saranno anche richiesti i documenti, previsti dal successivo art. 10 del presente bando, che i candidati dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio che sarà indicato nella stessa lettera.
6. I vincitori che, senza giustificato motivo o per motivo che l'Ente non ritenga idoneo e sufficiente, chiamati ad assumere servizio a tempo indeterminato, non inizino il periodo di prova, di cui al comma 1 del successivo art. 9, presso la sede loro assegnata entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti.
7. La conferma definitiva in servizio a tempo indeterminato sarà effettuata dopo il superamento del citato periodo di prova.
8. I vincitori immessi in servizio, salva la possibilità di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 5- *bis*, del D. Lgs. n. 165/2001, di prestare la loro attività presso la sede di servizio cui sono assegnati per almeno cinque anni.
9. Nel caso di rinuncia o di decadenza di vincitori ad assumere servizio a tempo indeterminato, l'Ente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di merito.

10. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di attingere alla graduatoria di merito nel caso di vacanze riscontrate nella propria dotazione organica nei limiti di validità temporale della graduatoria stessa, fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

11. Ai sensi dell' art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350, la graduatoria di merito potrà essere altresì utilizzata – nei limiti di efficacia temporale della stessa di cui al comma precedente – da altre pubbliche amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

12. L'Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge n. 125 del 10.4.1991.

Art. 9

Periodo di prova.

1. Il periodo di prova è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente del comparto EPNE – vigente al momento dell'assunzione.

2. Ai vincitori immessi in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Ente con la posizione economica ed il profilo professionale indicati nel presente bando disciplinato dal vigente CCNL.

Art. 10

Documentazione.

1. I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Struttura richiedente, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso:

- *il certificato medico rilasciato in conformità a quanto prescritto al successivo comma 3;*
- *autocertificazione relativa agli stati, qualità personali e fatti di seguito indicati:*

a. possesso del diploma di laurea triennale in scienze infermieristiche o diploma universitario di infermiere conseguito ex art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti dalle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi;

b. iscrizione al relativo all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio

c. data e luogo di nascita;

d. possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

e. godimento dei diritti politici;

f. insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, nonché non intervenuta interdizione dai pubblici uffici;

g. posizione militare.

- *due fotografie recenti, entrambe firmate sul margine dall'interessato;*
- *fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, recante la dichiarazione - sottoscritta dallo stesso interessato - che detto documento è conforme all'originale rilasciato dall'autorità competente.*

2. Per i requisiti di cui al precedente comma, lettere a), b) ed f), nella stessa autocertificazione deve essere espressamente indicato che gli stessi requisiti già sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

3. I candidati dovranno produrre, nel medesimo termine perentorio indicato al comma 1, certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dall'Azienda Sanitaria Locale competente per

territorio, dal quale risulti l' idoneità del candidato all'impiego al quale lo stesso deve essere adibito. Qualora il candidato stesso sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo deve essere adibito.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia ed a sue spese, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente.

5. Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di cui al comma 1, siano già in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui al presente articolo, salvo ad autocertificare, nel medesimo termine perentorio indicato al comma 1, il possesso di diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche o diploma universitario di infermiere conseguito ex art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti dalle vigenti disposizioni al diploma e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti dalle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi ovvero l'avvenuta produzione all'Istituto del documento originale.

6. I candidati sono tenuti ad accertare che quanto dichiarato nell'autocertificazione sia conforme, sotto ogni aspetto, a quanto prescritto nel presente bando.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura selettiva, anche da parte della Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui attualmente all'articolo 3 della Legge n. 675/1996 e, di seguito, all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Croce Rossa Italiana - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, Servizio 5° Programmazione Assunzione e Reclutamento, via Toscana n. 12 - 00187 Roma.

Art. 12.

Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è stimato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta.

2. La struttura dell'Ente incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è il Servizio 5° Programmazione Assunzione e Reclutamento – Ufficio Concorsi ed Assunzioni del Comitato centrale CRI, via Toscana 12, 00187 Roma (tel. 06/47.59.356 – 06/47.59.408) presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.

Art. 13

Accesso agli atti del concorso.

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

Art. 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel vigente contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente del comparto EPNE e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 574/1980, all'art. 3, comma 65, della legge n. 537/1993, all'art. 39, comma 15, del d.lgs. n. 196/1995, all'art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 215/2001 e agli artt. 7, comma 2, e 16, comma 2, della legge n. 68/1999, all'articolo 3, comma 106 legge n. 244/2007.

3. Ai fini dell'eventuale applicazione di detta riserva, i candidati che hanno superato la prova orale dovranno produrre – entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di svolgimento della medesima prova, per la relativa valutazione da parte dell'Amministrazione – autocertificazione relativi ai titoli di precedenza posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. L'estratto del presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Roma, li 24 giugno 2009

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione

Dr. Nicola NIGLIO